



28.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(119/223)

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
(COM(2013)471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Conformemente all'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹, qualsiasi proposta di rifusione presentata dalla Commissione viene esaminata da un gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Si trasmette in allegato il parere del gruppo consultivo sulla proposta in oggetto.

La commissione giuridica si pronuncerà in linea di principio sul testo in questione nella riunione del 16 dicembre 2013.

Allegato

¹ GU C 77, del 28.3.2002, pag. 1.



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, addì

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO DELLA COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) COM(2013)471 del 28.6.2013 – 2013/0221(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 1 ottobre 2013 per esaminare la proposta di regolamento in oggetto, presentata dalla Commissione.

Durante detta riunione¹, in seguito all'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che rifonde la direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di attrezzature a pressione, il gruppo consultivo ha constatato di comune accordo quanto segue.

1) Per quanto riguarda la motivazione, ai fini di una redazione pienamente conforme ai requisiti pertinenti stabiliti dall'accordo interistituzionale tale documento avrebbe dovuto indicare con precisione le disposizioni dell'atto precedente che restano immutate nella proposta, come prevede il punto 6, lettera a), punto iii), di tale accordo.

2) Le seguenti modifiche del testo della proposta di rifusione avrebbero dovuto essere evidenziate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modifiche sostanziali:

- al considerando 31, la sostituzione delle parole "*possono richiedere che*" con le parole "*deve poter essere*";

- alla sezione 4.2, lettera c), dell'allegato I, l'aggiunta delle parole "*una valutazione particolare*" e "*dello specifico materiale*";

- all'allegato III, sezione 1, l'aggiunta del punto 4.1.

3) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), il riferimento all'"*articolo 9*" dovrebbe essere adattato in modo da fare riferimento all'"*articolo 13*".

4) all'articolo 14, paragrafo 7, le due occorrenze dell'espressione "*paragrafi 1 e 2*" dovrebbero essere adattate in modo da leggersi "*paragrafi da 1 a 6*".

Sulla base dell'esame effettuato, il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali se non quelle identificate come tali nella proposta stessa o nel presente parere. Il gruppo consultivo ha altresì concluso che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente con tali modifiche sostanziali, la proposta si limita a una codificazione pura e semplice del testo giuridico esistente, senza modificarlo nella sostanza.

Tuttavia, per quanto riguarda il testo proposto per l'articolo 40 del progetto di rifusione, è stata discussa la necessità di evidenziare o meno tale testo con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per segnalare le modifiche sostanziali.

Da un lato, i Servizi giuridici del Parlamento europeo e della Commissione hanno ritenuto che la presentazione utilizzata nel testo per evidenziare la sostituzione di una formulazione che figura attualmente all'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 97/23/CE con una nuova formulazione ripresa da formulazioni standard concordate dalle tre istituzioni, sia sufficiente per definire le modifiche sostanziali proposte per tale disposizione esistente.

D'altro canto, il Servizio giuridico del Consiglio ha ritenuto che la modifica della procedura non sia prescindibile dalle questioni sostanziali a cui essa fa riferimento e che l'intero testo delle succitate disposizioni avrebbe dovuto essere evidenziato utilizzando l'ombreggiatura grigia.

Ciononostante, i tre Servizi giuridici hanno concordato sulla necessità di interpretare il testo del progetto presentato dalla Commissione come un tentativo da parte della stessa di proporre solo la sostituzione del riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo attualmente contenuto nell'articolo 97, paragrafo 1, della direttiva 97/23/CE con una delega alla Commissione del potere di adozione degli atti conformemente all'articolo 290 del TFUE.

Inoltre, i tre Servizi giuridici hanno altresì concordato, nell'ambito dell'esercizio di rifusione, che il legislatore dovrebbe valutare, conformemente ai trattati, se la proposta di allineamento della disposizione vigente di comitatologia con il nuovo sistema di atti delegati possa essere considerata accettabile o se si possa prevedere una soluzione diversa, quale il conferimento delle competenze di esecuzione alla Commissione o al Consiglio conformemente all'articolo 291 del TFUE e al regolamento (UE) n. 182/2011, o nessuna di queste possibilità, lasciando così le misure pertinenti alla procedura legislativa.

C. PENNERA
Giureconsulto

H. LEGAL
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA
Direttore generale